

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 2
DELL'11 GENNAIO 2012

02



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2011, n. 0318/Pres.
DPR 361/2000, art. 2. Fondazione Morpurgo - Hofmann - Udine. Approvazione del nuovo statuto sociale.

pag. 13

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2011, n. 0318/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Fondazione Morpurgo - Hofmann - Udine. Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0294/Pres. del 17 giugno 1992 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Morpurgo - Hofmann avente sede a Udine e ne è stato approvato lo statuto le cui successive modifiche sono state approvate con propri decreti n. 0440/Pres. del 29 dicembre 1998 e n. 0242/Pres. del 9 agosto 2002;

VISTA la domanda del 12 dicembre 2011 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al n. 47 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2011;

VISTO il verbale di detto Consiglio, a rogito dell'avv. Paolo Alberto Amodio, notaio in Udine, rep. n. 202766, racc. n. 48706, registrato a Udine il 7 dicembre 2011 al n. 17452/1T;

RILEVATO che il nuovo statuto è diretto a soddisfare sopravvenute esigenze organizzative dell'ente e a consentire anche il potenziale svolgimento di funzioni gestorie al fine di onorare più incisivamente gli scopi indicati nel lascito testamentario sulla base del quale è stata eretta la Fondazione;

VISTI i pareri favorevoli della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme inviato con nota prot. n. 43168/P - /LETT del 21 dicembre 2011 e della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali trasmesso con nota prot. n. 23060/SPS/DC del 23 dicembre 2011;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo statuto della Fondazione Morpurgo - Hofmann avente sede a Udine, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2011.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Statuto della Fondazione Morpurgo Hofmann Onlus - Udine

Art. 1 denominazione e sede

1. Allo scopo di onorare la memoria dei coniugi Elda Morpurgo ed Enrico Hofmann, per iniziativa dell'Istituto Geriatrico e di Assistenza di Udine (ora Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "La Quiete" - giusta decreto regionale n. 8 del 30.06.2005), erede universale dell'ing. Enrico Hofmann come da suo testamento olografo datato 15 maggio 1988, ed in conformità delle deliberazioni n. 5/24 del 7 giugno 1991 (C.P.C.-n. 65875 del 2 luglio 1991) e n. 1 del 10 gennaio 1992 (C.P.C. n. 30638 del 22 gennaio 1992) è costituita una fondazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata «Fondazione Morpurgo Hofmann ONLUS».

2. La Fondazione, riconosciuta con decreto del Presidente della Regione n. 294/Pres del 17 giugno 1992 e con decreto n. 0440/Pres del 29 dicembre 1998, di approvazione dello statuto a seguito del riconoscimento quale ONLUS, le cui successive modifiche sono state approvate con decreto n. 0242/Pres del 9 agosto 2002, ha sede in Udine.

Art. 2 scopi della Fondazione

1. La Fondazione, ente morale senza fini di lucro e organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ha per scopo di contribuire alla migliore conoscenza delle problematiche globali delle persone in temporanea o permanente condizione di svantaggio e disagio psico-fisici, di concorrere a rimuoverne o ridurne le cause, di incrementare la formazione di una nuova cultura di solidarietà, di favorire la formazione e la crescita culturale di coloro che, operando direttamente o indirettamente nei settori interessati, possono apportare concreti miglioramenti alla condizione di quanti abbisognano di interventi socio-sanitari.

2. Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione tra l'altro potrà:

a) promuovere e favorire l'istruzione superiore in genere, nonché la formazione di operatori sanitari e sociali, anche mediante la istituzione di apposite borse di studio o l'erogazione di contributi ai più meritevoli privi dei mezzi occorrenti;

b) favorire la ricerca scientifica di base e applicata in campo biomedico, sociale, della tecnologia strumentale, degli ausili e delle attrezzature;

c) promuovere, istituire, gestire manifestazioni, seminari, convegni a livello culturale, divulgativo, scientifico anche mediante pubblicazioni e ogni altra utile forma di diffusione;

d) promuovere, sostenere, sviluppare la costituzione e l'attività di altre analoghe istituzioni, associazioni ed enti operanti nel settore socio-sanitario, ivi incluse le cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'istruzione superiore, fornendo agli stessi ogni utile tipo di assistenza, contributo e sostegno tecnici, culturali, economici;

e) svolgere, altresì, attività, anche di natura socio assistenziale e sanitaria, strumentali al conseguimento dei fini istituzionali dell'azienda di servizi alla persona "La Quiete" di Udine, esclusivamente rivolte a favore dei degenti presso la medesima azienda, per il perseguimento della solidarietà sociale;

f) promuovere e favorire tutte le discipline volte a individuare, sperimentare, applicare, diffondere metodologie innovative in diagnostica, assistenza, cura e riabilitazione presso idonei centri e strutture a tale scopo attivati ovvero convenzionati;

g) promuovere, attuare, sviluppare la sperimentazione e la diffusione di nuove tecniche socio-sanitarie in propri od altri centri e strutture.

3. La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statuari, nel rispetto delle leggi sulle ONLUS, con il conseguente esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e il divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle predette finalità.

4. La definizione delle modalità di esercizio del "controllo analogo" da parte dell'Asp "La Quiete" è regolata da apposita convenzione.

Art. 3 onoranze ai benefattori

1. La Fondazione, allo scopo di mantenere vivo il ricordo dei benefattori che ne hanno consentito la costituzione, si ripromette di commemorare i coniugi Elda Morpurgo ed Enrico Hofmann con le iniziative, le forme e la periodicità che il Consiglio di Amministrazione riterrà di volta in volta più appropriate.

Art. 4 patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale descritta nell'atto costitutivo;
- b) da offerte, sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti, nonché da ogni altro bene mobile o immobile che ad essa pervengano a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 entrate della Fondazione

1. La Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente articolo 4;
 - b) dei contributi, sovvenzioni, elargizioni, oblazioni, donazioni, lasciti destinati genericamente alla Fondazione o per le sue specifiche attività e comunque non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - c) degli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività e iniziative svolte dalla Fondazione i quali, detratte le spese, saranno integralmente devoluti al perseguimento degli scopi dell'Istituzione.

Art. 6 organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Revisore dei conti.

Art. 7 il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "La Quiete" e dura in carica tre anni, anche rinnovabili.
2. Il Presidente esercita le funzioni di amministrazione della Fondazione previsti dallo statuto.
3. Spetta al Presidente:
 - a) rappresentare legalmente la Fondazione;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - c) nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Vice Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) assicurare i contatti esterni di natura politico istituzionale;
 - f) vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - g) adottare in caso di necessità ogni provvedimento opportuno, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
4. Il Presidente nell'esercizio delle funzioni statutarie di amministrazione provvede a:
 - a) definire gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività in capo alla Fondazione, anche mediante lo studio e la proposta di forme alternative di gestione;
 - b) formulare proposte in ordine al piano di programmazione ed alle dotazioni organiche;
 - c) assegnare nell'ambito della dotazione della Fondazione, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi formulati dal Consiglio di Amministrazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
 - d) recepire gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione in ordine a convenzioni con altri enti utili a realizzare le finalità della Fondazione;
 - e) dirigere e coordinare l'intera struttura organizzativa della Fondazione e dei suoi organismi;
 - f) curare la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dirigendo i vari servizi e uffici;
 - g) procedere alla programmazione ed al controllo complessivo dell'attività di gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, della Fondazione, garantendone l'unitarietà e la congruenza rispetto agli indirizzi individuati dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine adotta provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività.
 - h) stipulare contratti, convenzioni e protocolli di intesa fra la Fondazione e soggetti terzi, pubblici e privati, salvo quelli con altri soggetti pubblici aventi natura politico-istituzionale, previo indirizzo del Consiglio di Amministrazione. E' altresì incaricato dei rapporti esterni alla Fondazione non di natura politico-istituzionale, che esercita anche attraverso la delega ad altre figure incardinate nell'organico della Fondazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, qualora nominato o dal consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.
6. Il Presidente ha facoltà delegare ad altro consigliere alcuni dei suoi compiti, ivi inclusa la rappresentanza della Fondazione in atti e contratti.
7. Al Presidente spetterà un compenso annuo lordo definito dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quello erogato al Direttore Amministrativo dell'Asp La Quiete.

Art. 8 il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un organo collegiale che assume il nome di "Consiglio di Amministrazione" (denominato anche semplicemente "Consiglio").

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri che durano in carica di norma tre anni, anche rinnovabili.
3. A far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno chiamate persone di nota rettitudine e probità, operanti nei settori nei quali la Fondazione esplica la sua attività o che potrebbero dare concreti e positivi apporti al potenziamento e sviluppo delle finalità istituzionali.
4. L'Asp La Quiete designerà, quali propri rappresentanti:
 - a) Il Presidente;
 - b) Due Consiglieri di Amministrazione.
5. Ai Consiglieri non compete alcuna indennità di carica, salvo il gettone di presenza alle adunanze consiliari. L'entità del gettone di presenza è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per i Consiglieri comunali di Udine;
6. Ai componenti del Consiglio potranno essere corrisposti compensi per attività operative svolte su delega del Consiglio stesso. L'entità del compenso sarà determinata con atto del Presidente nei limiti previsti dalla normativa sulle Onlus.
7. I componenti del Consiglio che per qualsiasi causa cessassero dall'incarico anzitempo saranno sostituiti da nuovi consiglieri; questi ultimi rimarranno in carica per il tempo che vi sarebbero rimasti i primi e scadranno con la medesima data.
8. In ogni caso i Consiglieri scaduti o dimissionari rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori.

Art. 9 competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) approvare il piano di programmazione delle dotazioni organiche;
 - b) istituire e nominare comitati scientifici, stabilendone la composizione, i compiti, i compensi;
 - c) deliberare le modifiche allo statuto che si rendessero necessarie;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione e degli organismi nell'ambito di questa istituiti;
 - e) predisporre gli indirizzi programmatici con gli eventuali piani annuali e poliennali di attuazione dei fini statutari, anche sulla base di programmi proposti da appositi comitati scientifici all'uopo istituiti nei vari campi di intervento della Fondazione;
 - f) approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il mese di novembre di ciascun anno e quello consuntivo entro il mese di aprile dell'anno seguente, con l'esplicito divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura dell'Istituzione e con l'obbligo di destinare e impiegare gli utili o gli avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, salvo quanto eventualmente destinato a riserve e incremento del patrimonio, per la realizzazione delle attività medesime;
 - g) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con i più ampi poteri di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione delle finalità della Fondazione e per promuoverne l'incremento, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2, ultimo comma;
 - h) stabilire le modalità e le condizioni per l'attribuzione delle qualifiche di "benemerito" e di "probiviro", determinando le prerogative ad essi spettanti.

Art. 10 riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce di norma due volte l'anno su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
2. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio stesso.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni risultano approvate quando ottengano la maggioranza dei voti dei presenti.
4. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e sottoscritti da persona designata dal Presidente.

Art. 11 Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Asp La Quiete, svolge le proprie funzioni secondo le norme del Codice civile, in quanto applicabili.
2. Il Revisore dura in carica tre anni.
3. Al Revisore non può essere attribuito un compenso superiore a quello stabilito dalle disposizioni sulle ONLUS.

Art. 12 estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- a. quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b. per le altre cause di cui all'articolo 927 del Codice civile.
2. In caso di estinzione, il patrimonio sarà devoluto all'Asp La Quiete, o, in mancanza, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996.

Art. 13 norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 norma transitoria

1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato secondo le modalità di cui al precedente art. 8 entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione della presente modificazione statutaria.
2. Fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1, la Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
